

N. R.G. 181-1//2023



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, composto dai magistrati:

dott.ssa	Anna Rita Pasca	- Presidente
dott.	Francesco Ottaviano	- giudice
dott.ssa	Annafrancesca Capone	- giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato Carrozzo Fabio, CF [REDACTED] [REDACTED] procedimento R.G.P.U. n. 181-1//2023;

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 25.09.2023 da Carrozzo Fabio, assistito dall'OCC in persona del Gestore avv. Maria Stella;

- ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex art. 27, comma 2, CCII* avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt. 1, 2 e 268 CCII* e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 134.819,27, come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui



dispone il debitore è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, visto che lo stesso è proprietario di un fabbricato in Torre Chianca, di 4/70 di un fabbricato in Lecce, di 1/15 di due terreni in Lecce e di 28/420 di terreno sito in Lequile, nonché di una autovettura [REDACTED] immatricolata nel 2003e di un reddito da stipendio circa € 1.500,00 medi mensili;

- letto il parere del Gestore della Crisi il quale ha affermato essere antieconomica l'acquisizione alla procedura dei beni immobili di proprietà del debitore di cui lo stesso è proprietario solo in quota, in quanto la loro liquidazione risulterebbe più dispendiosa del ricavo;

- rilevato che – contrariamente a quanto proposto dal Gestore - il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, nel regolare la procedura di liquidazione controllata, non attribuisce al Tribunale e, prima ancora al Liquidatore, la facoltà di omettere la formalità della trascrizione della sentenza di apertura della procedura liquidatoria su determinati beni immobili del debitore ovvero di escluderli dall'acquisizione all'attivo, atteso che ai sensi del comma 2 lett. g) dell'art. 270 CCII il Giudice, quando vi sono beni immobili, "*ordina*" la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, precisandosi, al successivo comma 4, che gli adempimenti di cui alla lettera g) poc'anzi richiamata "*sono eseguiti a cura del liquidatore*";

- ritenuto, pertanto, che il Legislatore non abbia inteso attribuire – nella presente fase – al Liquidatore o al Tribunale la facoltà di non acquisire all'attivo i beni immobili sulla base di una valutazione di non convenienza della liquidazione di tali beni, conclusione supportata non solo dal chiaro tenore letterale del richiamato art.270 CCII, ma anche dalla circostanza che anche nella successiva fase di redazione dell'inventario e di formazione del programma di liquidazione l'art. 272 comma 2 CCII richiami i soli commi 3 e 4 dell'art. 213 in materia di liquidazione giudiziale e non anche il comma 2 dell'art. 213, ove si dispone che il Liquidatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente;

- ritenuto che – quantomeno in relazione alla presente fase – l'esclusione della facoltà di non trascrivere la sentenza di liquidazione controllata su beni immobili del debitore e, quindi, di non acquisirli all'attivo risulta coerente e non certo priva di giustificazione, ove solo si consideri che non vi è ancora contraddittorio con i creditori e che, ovviamente, non esiste un Comitato dei creditori che possa valutare gli interessi degli stessi e formulare opposizioni, possibili solo nella successiva fase disciplinata dall'art.273 cpc;



- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di Carrozzo Fabio, [REDACTED]

[REDACTED] nel procedimento **R.G.P.U. n. 181-1//2023** ;

NOMINA

Giudice Delegato dr.ssa Annafrancesca Capone ;
Liquidatore l'avv. Maria Stella;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;



AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari l'importo mensile di € 950,00 (importo che include anche la somma di € 150,00 dovuta quale contributo per il mantenimento del figlio minore), per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII (nella specie a titolo esemplificativo: assegno di divorzio e condanna risarcimento danni) sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE

che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;



- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di



riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale – **per estratto** (contenente il nome del debitore e la misura alla quale lo stesso è stato ammesso, nonché il nome del Gestore della crisi, con l'avvertimento che i soggetti interessati, documentando tale qualità, potranno accedere per l'esame integrale degli atti) – e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

INVITA

il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;

RAMMENTA

All'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 26/02/2024.

Il Giudice est.

dott.ssa Annafrancesca Capone

Il Presidente

dott.ssa Anna Rita PASCA

